

(N. 1242)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IANNELLI, DINDO e TANSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1970

Provvedimenti in favore degli ufficiali della riserva di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica richiamati o trattenuti in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto, per essersene ripetutamente ed ampiamente occupati Governo e Parlamento, come per far fronte ad improrogabili necessità, dovute alle maggiori ed impreviste esigenze delle nuove tecniche, le Forze armate, nell'immediato dopoguerra, furono costrette a richiamare dal congedo ufficiali di complemento, che hanno continuato, per i perduranti bisogni dell'Amministrazione, ad essere ininterrottamente trattenuti, negli stessi incarichi e con le medesime attribuzioni, anche quando, con il decorrere degli anni, sono passati a far parte della categoria della riserva di complemento.

Fa d'uopo, tuttavia, ricordare che detti ufficiali, scelti con cura, per la gran parte fra gli ex combattenti, furono avviati a lunghi ed impegnativi corsi di specializzazione e, di poi, impiegati in non facili e gravosi compiti, dettati da esigenze nazionali ed internazionali.

In possesso di una solida preparazione professionale, gli ufficiali in questione acquisirono, con l'applicazione, tale qualificazione e divennero talmente esperti da essere considerati indispensabili e di quasi impossibile sostituzione dalle competenti autorità militari, le quali, dopo di averli trattenuti per anni in servizio, avvalendosi degli articoli 50 e 59 della legge 10 aprile 1954, n. 113, cominciarono a prendere iniziative intese ad ottenere la loro duratura utilizzazione.

Dopo non poche sollecitazioni e lunghi iter parlamentari, venivano adottati vari provvedimenti, che, senza volerli elencare nè voler entrare dettagliatamente nel loro merito, risultarono, in linea di massima, sempre scarsamente risolutivi o per inaderenza alle concrete esigenze o per difetto di organicità.

La stessa legge 28 marzo 1968, n. 371, ultima delle disposizioni cui si fece ricorso con l'intendimento di « dare, da un lato,

una idonea sistemazione agli ufficiali da tempo in servizio e, dall'altro, di provvedere alle più pressanti esigenze militari », come enunciato nella relazione introduttiva al disegno di legge, non ha raggiunto gli effetti desiderati se non in parte.

Essa, infatti, non ha aderito in pieno alle finalità dell'Amministrazione, le cui perduranti esigenze e le innegabili carenze organiche avrebbero voluto un trattenimento più prolungato, e non ha soddisfatto gli interessati che hanno ottenuto un trattenimento garantito dalla legge solo fino al conseguimento del minimo della pensione, quando, cioè, si ha un'età ancora relativamente giovane ma non tale da rendere facile il reinserimento nella vita civile, specie se non si è in possesso di una idonea specializzazione e dopo che le migliori energie sono state già spese.

È derivato da ciò che le Forze armate, per evitare una crisi a molti essenziali servizi, sono costrette a fare ancora ricorso agli articoli 50 e 59 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, per trattenere gli ufficiali che vanno man mano raggiungendo i venti anni di servizio, mentre gli ufficiali interessati non manifestano gradimento per il trattenimento periodico a domanda, da loro già sperimentato per lungo tempo con indicibili apprensioni, perchè li tiene in una posizione oltremodo precaria e preoccupante per essere esposta ripetutamente ad un pur possibile errato giudizio gerarchico o a un non escludibile arbitrio dal quale è difficile difendersi.

Nè tampoco gli stessi possono essere soddisfatti per il trattamento loro riservato dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, relativa all'avanzamento, che li vuole esclusi da ogni possibilità di carriera, avendo detta legge stabilito, all'articolo 103, che « nella categoria degli ufficiali in congedo l'avanzamento si effettua per gli ufficiali in ausiliaria, per gli ufficiali di complemento e per gli ufficiali della riserva » e non, quindi, per gli ufficiali della riserva di complemento.

La causa di tale esclusione va ricercata nella legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali, la quale, all'articolo 64, sta-

bilisce che « gli ufficiali della riserva di complemento hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra », per cui all'articolo 128 della citata legge sull'avanzamento si legge che soltanto in tempo di guerra « gli ufficiali della riserva di complemento, richiamati in servizio, possono conseguire promozioni ad anzianità con le stesse norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di complemento ».

Da quanto sopra, appare ben chiaro come il legislatore, avendo data per scontata la imprevedibilità dei richiami degli ufficiali della riserva di complemento in tempo di pace, abbia voluto deliberatamente escluderli dall'avanzamento perchè, stando ai principi di ordine generale, « l'ufficiale, per essere ammesso all'avanzamento, deve essere stato convenientemente sperimentato nell'esercizio del comando, delle attribuzioni specifiche o del servizio in genere, ed aver dato prova di poter bene adempiere le funzioni del grado superiore ».

Tutto ciò sarebbe stato rigorosamente logico ed esatto se i presupposti dai quali si è partiti nel formulare la predetta legge sull'avanzamento avessero trovato rispondenza nella realtà, la quale, invece, con l'attuale esistenza in servizio di ufficiali della riserva di complemento, ha visto avverata in tempo di pace una situazione ritenuta verificabile soltanto in tempo di guerra.

È ovvio che il documento arrecato dalla preclusione della carriera è stato sensibile, sia sotto il profilo morale sia sotto quello economico, ed è anche comprensibile come gli ufficiali della riserva di complemento, sebbene le recenti leggi 26 giugno 1965, n. 808, e 28 marzo 1968, n. 371, abbiano consentito loro di conseguire una promozione, non siano rimasti soddisfatti perchè, pur dovendo possedere gli stessi requisiti fisici, morali e professionali e pur dovendo dare le medesime prestazioni dei loro colleghi del complemento, non godono, quanto all'avanzamento, degli stessi loro diritti.

Un tardivo riconoscimento, peraltro, potrebbe in un certo modo attenuare i danni ormai prodotti dall'evidente sperequazione, solo a condizione che venga concesso un

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativo recupero di carriera, che, già limitata al grado di tenente colonnello e ritardata da non pochi condizionamenti nel complemento, per l'arresto subito con il collocamento nella riserva di complemento, ha tenuto, senza demerito alcuno, ufficiali fermi in uno stesso grado anche più di quindici anni.

Si voglia, peraltro, considerare che per detti ufficiali, i quali aspirano solo ad ottenere una certa tranquillità e la possibilità di assicurarsi, con il loro lavoro, un trattamento pensionistico il meno vicino al minimo ed il più rispondente all'opera prestata — cosa consentita dallo stesso articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, che contempla il richiamo degli ufficiali in con-

gedo con decreto ministeriale « in qualsiasi circostanza e per qualunque durata » — non è prevista neppure la corresponsione della indennità di buonuscita, il cui beneficio avrebbe pur potuto rendere meno duri gli effetti di una attività che viene a mancare nella fase di maggior bisogno.

Siffatte ragioni inducono a proporre un provvedimento che, da una parte, è sicuramente vantaggioso per l'Amministrazione, la quale potrà continuare ad avvalersi delle prestazioni di personale pienamente valido, più che sperimentato e altamente qualificato, e, dall'altra, soddisfare, senza ledere altrui interessi e con un onere assolutamente modesto, le giuste aspirazioni degli interessati.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, che, siano stati collocati nella categoria della riserva di complemento anteriormente alla data del 31 dicembre 1968 e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, possono conseguire promozioni fino al grado di tenente colonnello o corrispondente.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo.

Gli stessi sono valutati e, se idonei, promossi, quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di tredici anni, cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente.

**Art. 2.**

Gli ufficiali di cui al precedente articolo, dopo di aver maturato il diritto a pensione, continuano, col loro consenso, a permanere in servizio fino a quando il Ministero della difesa dichiara, con proprio decreto, cessate le ragioni della loro indispensabilità, e comunque non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutabile in lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1970, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.